



**Regione Umbria**

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2 - 06121 Perugia  
web consiglio.regione.umbria.it  
tel. 075.576.3242 – cell. 340.0773143  
e-mail simonetta.silvestri@alumbria.it

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com  
Il Dirigente

Allegato 1

## RELAZIONE TECNICA

**Articolo 1** – Si dispone che la validità delle autorizzazioni per appostamento fisso di caccia, prevista in anni 3 dal comma 6 dell'art 24 (Appostamenti fissi) della LR 17-5-1994, n.14 *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio* come vigente:

1. possa essere autorizzata fino ad un massimo di 6 anni;
2. e che la validità dell'autorizzazione venga confermata annualmente previo versamento della relativa tassa di concessione regionale.

### Effetti finanziari

*Le modifiche al comma 6, intendono adeguarsi alla prassi seguita dalle procedure amministrative, prolungando inoltre la possibilità di autorizzare gli appostamenti fissi anche fino a 6 anni, comunque previo consenso del proprietario del fondo e pagamento della quota dovuta annualmente della tassa di concessione regionale.*

*In particolare dal punto di vista finanziario, si esplicita in norma di legge, coerentemente con il tariffario nazionale e con la prassi applicata finora, che a fronte di un prolungamento della validità delle autorizzazioni concedibili, il pagamento della tassa di concessione è comunque dovuto annualmente. Tale disposizione garantisce la neutralità finanziaria del complesso delle modifiche introdotte, evitando la possibile interpretazione delle stesse che implichi il pagamento della tassa solo al rilascio, con conseguente riduzione di entrate al bilancio regionale per le tasse degli anni successivi non versate.*

*Tale disposizione introdotta rende coerente la norma con l'attestazione di neutralità finanziaria dell'atto base.*

**Articolo 2** – Dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione.

### Effetti finanziari

*La disposizione riguardante l'entrata in vigore delle modifiche alla LR 14/1994, si inserisce in un quadro di neutralità finanziaria e non ha dunque anch'essa effetti finanziari diretti sul bilancio regionale.*

*Esaminato l'atto in oggetto, integrata e verificata positivamente la relazione tecnica, si appone il visto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000 e smi.*